



PREVENZIONE DELLA GUIDA IN STATO DI EBREZZA **Obblighi per i pubblici esercizi - esercizi commerciali - alberghi**

Nel supplemento della Gazzetta Ufficiale del 29.07.2010 è stata pubblicata la legge n.120 di modifica del Codice della Strada, che prevede per i soggetti interessati, pubblici esercizi, sale da ballo, esercizi commerciali e alberghi, le seguenti nuove norme:

- **Divieto di somministrare e vendere bevande alcoliche e superalcoliche dalle ore 03,00 alle ore 06,00 in tutti i pubblici esercizi, quali bar, ristoranti, pub, alberghi, locali da ballo e di intrattenimento, agriturismi, circoli privati, fiere e sagre;**
- Divieto di vendere per asporto bevande alcoliche e superalcoliche, da parte degli esercizi commerciali di vicinato (negozi) dalle ore 24,00 alle ore 06,00.

Tale divieto non si applica alla somministrazione e vendita di bevande alcoliche e superalcoliche effettuate nella notte tra il 31 dicembre e il 1 gennaio.

Obbligo per i pubblici esercizi che non effettuano intrattenimenti e che proseguano la loro **attività dopo le ore 24,00** di avere almeno presso una uscita del locale, un precursore per la rilevazione del tasso alcolemico, di tipo chimico e/o elettronico, per verificare il proprio stato di idoneità alla guida dopo l'assunzione di alcool.

Obbligo di esporre all'entrata, all'interno e all'uscita dei locali apposite tabelle che riproducano:

- a) la descrizione dei sintomi correlati ai diversi livelli di concentrazione alcolemica nell'aria alveolare espirata;
- b) le quantità, espresse in centimetri cubici, delle bevande alcoliche più comuni che determinano il superamento del tasso alcolemico per la guida in stato di ebrezza, pari a 0,5 grammi per litro, da determinare anche sulla base del peso corporeo.

Le tabelle possono essere richieste presso i nostri uffici, a prezzo a ridotto.

Per ulteriori informazioni contattare Luca Capriotti Tel. 0541/344732

Fax. 0541/343234 E-mail: info@bellaconf.it